



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP – MESSI E NOTIFICHE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

INDICE

ART. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 2
ART. 2	Autorizzazione di esercizio	Pag. 2
ART. 3	Requisiti di esercizio	Pag. 2
ART. 4	Numero delle autorizzazioni	Pag. 3
ART. 5	Bando e domande per l'assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 3
ART. 6	Valutazione dei titoli	Pag. 4
ART. 7	Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 4
ART. 8	Inizio attività, sospensione attività e aree di sosta	Pag. 4
ART. 9	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 5
ART. 10	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 5
ART. 11	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 6
ART. 12	Decadenza e rinuncia dell'autorizzazione	Pag. 6
ART. 13	Caratteristiche dei veicoli	Pag. 7
ART. 14	Sostituzione alla guida	Pag. 7
ART. 15	Sostituzione dei veicoli	Pag. 7
ART. 16	Obblighi, divieti, diritti dei conducenti e degli utenti	Pag. 8
ART. 17	Tariffe	Pag. 9
ART. 18	Vigilanza	Pag. 9
ART. 19	Sanzioni	Pag. 9
ART. 20	Disposizioni finali - Entrata in vigore del regolamento	Pag. 9

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone su richiesta dei soggetti trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta tramite il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente di autovettura;

2. Tali servizi sono disciplinati dalle seguenti norme, nonché dal presente regolamento:

- L.R. 25/2007 e s.m.i. "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea";
- L.R. 31/1998 e s.m.i. "Norme in materia di trasporto pubblico locale";
- Legge 21/1992 e s.m.i. "quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- D.M. 572/1992 e s.m.i. "recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- D.L. 223/2006 e s.m.i., coordinato con la legge di conversione n. 248/2006 e s.m.i. "urgenti per il rilancio economico sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- D. Lgs 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

3. Le autovetture adibite ai servizi, di cui all'articolo 1, devono rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 47, 71 e 72 dal D.Lgs 285/1992 e s.m.i..

ARTICOLO 2 AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata mediante procedure di pubblico concorso riferita ad un solo veicolo.

2. I divieti e il cumulo delle licenze/autorizzazioni per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di autovettura sono disciplinati dalla Legge 21/1992 e s.m.i. e non è, inoltre, consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

3. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

5. I veicoli per il servizio taxi sostano su area pubblica in apposite aree delimitate e individuate con apposita segnaletica.

6. I veicoli adibiti a noleggio con conducente sostano in area privata, in rimesse, in locali ubicati nel territorio comunale che oltre al ricovero del mezzo sono spazi utilizzati dagli utenti per la prenotazione della corsa. La rimessa deve soddisfare i requisiti di visibilità del veicolo ricoverato, utilizzando apposita cartellonistica, al fine di consentire i controlli degli organi preposti.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con i veicoli individuati all'articolo 1 è rilasciata alle figure giuridiche indicate nell'articolo 7 della Legge 21/1992 e s.m.i., dalla Legge 443/1985 e dalla L.R. 3/2003 e s.m.i.. in possesso dei requisiti professionali e morali di seguito riportati.

2. Per requisiti professionali si intende: essere titolare di patente di guida, avere l'abilitazione professionale (C.A.P.), essere iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio, dimostrare la proprietà o il possesso anche in leasing del veicolo.

L'iscrizione nel ruolo è necessaria per prestare il servizio in qualità di:

- a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di società il requisito dell'iscrizione al ruolo deve essere posseduto dal legale rappresentante della società.

3. (requisiti morali) Non possono essere titolari di autorizzazione coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), modificata dal D.L. 144/2005 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 155/2005 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 144/2005 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs. 159/2011 "codice antimafia" modificato con D.Lgs. 153/2014.

ARTICOLO 4 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il contingente numerico stabilito per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1 è così determinato:

- n. 2 autorizzazioni per l'esercizio di taxi con autovettura nelle aree di sosta ubicate in Piazza Sant'Antonio (lato SS 1 Aurelia) e in Corso Europa (lato monte SS 1 Aurelia altezza intersezione con Lungomare Marconi di Loano);
- n. 1 autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura.

Tale organico è soggetto a variazioni ed aggiornamenti in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 18 della L.R. 25/2007 e s.m.i. e determinato con provvedimento della Giunta Comunale. La Giunta Comunale può determinare altre località di sosta, diverse da quelle sopra individuate.

2. Le autorizzazioni cessate a seguito di revoca, decadenza o rinuncia sono riassegnate tramite procedura concorsuale nel rispetto dei limiti previsti dal contingente numerico.

3. In deroga al numero delle licenze assentibili, qualora si ravvisino casi documentati di comprovata necessità, potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni temporanee per l'esercizio di auto di scorta. Tali veicoli potranno essere usati esclusivamente in caso di fermo tecnico del veicolo indicato nell'autorizzazione con conseguente impossibilità di impiego dello stesso.

ARTICOLO 5 BANDO E DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono assegnate con apposito bando di concorso per titoli.

2. Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 8 della L.R. n. 25/07 e non abbiano riportato le condanne di cui al comma 3 del precedente articolo 3.

3. Il bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

4. Nel bando deve essere obbligatoriamente indicato:

- a) schema di domanda di partecipazione al bando
- b) termine di presentazione delle domande;
- c) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- d) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) dichiarazione di non aver riportato condanne di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente regolamento.
- g) autocertificazione inerente il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ai servizi pubblici non di linea.

5. I requisiti morali, professionali e i titoli di valutazione devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti e delle nuove autorizzazioni, il funzionario responsabile del procedimento procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:

- a) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di autorizzazioni attinenti al bando oppure in qualità di dipendente o di collaboratore familiare di un titolare di autorizzazione attinente al bando: punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;
- b) diploma di laurea: punti 3;
- c) diploma di istituto superiore di secondo grado: punti 2;
- d) veicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, come indicato all'articolo 14 della Legge 21/92: punti 3.

2. Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli posseduti. I punti b) ed c) non sono cumulabili.

3. Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata prioritariamente al più anziano di età. In caso di ulteriore parità, verranno utilizzati i seguenti criteri: 1) data di protocollo dell'istanza; 2) sorteggio.

ARTICOLO 7 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del procedimento approva la graduatoria con propria determinazione e assegna l'autorizzazione sulla base della graduatoria predisposta.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di:

- a) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
- b) fotocopia della patente di guida stabilita dal codice della strada per il servizio di taxi e noleggio con conducente;
- c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, conforme alle caratteristiche individuate al comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento qualora trattasi di autorizzazione di noleggio con conducente di autovettura;
- d) certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al precedente articolo 3;
- e) certificazione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia);
- f) copia carta di circolazione del veicolo, da destinare al servizio, intestata al richiedente.

3. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

4. Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine di cui sopra, l'assegnatario viene considerato rinunciatario e decade il diritto di ottenere l'autorizzazione.

Nel caso di decadenza suindicato, l'autorizzazione viene assegnata utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

5. L'autorizzazione comunale ha validità senza limitazione di tempo a condizione che i mezzi utilizzati per il servizio di taxi e di noleggio con conducente siano soggetti a revisione annuale in applicazione dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 "nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e che permangano, in capo al titolare i requisiti per l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 8 INIZIO ATTIVITA', SOSPENSIONE E AREE DI SOSTA

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta (30) giorni dal rilascio del titolo, pena decadenza dello stesso.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi hanno l'obbligo di sostare sulle apposite aree delimitate con la segnaletica prevista dal Codice della Strada.
3. I veicoli adibiti a noleggio con conducente di autovettura devono sostare in area privata.
4. Il titolare dell'autorizzazione che intende assentarsi per ferie deve darne comunicazione almeno 15 giorni prima dell'effettiva fruizione. Qualora pervengano più comunicazioni per il medesimo periodo è facoltà del responsabile del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni di non consentire la fruizione contemporanea a più titolari delle autorizzazioni nell'interesse del pubblico servizio.

ARTICOLO 9 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione è consentito al titolare del servizio, per atto tra vivi o mortis causa, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - raggiungimento del sessantesimo (60) anno di età;
 - invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida comprovante da certificazione medica della competente ASL e non da certificati rilasciati da strutture private o medici curanti;
2. Il nuovo titolare deve possedere i requisiti dell'articolo 3 del presente regolamento e produrre al Comune copia dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata a norma di legge o dichiarazione notarile, e la documentazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7.
3. Il nuovo titolare deve utilizzare, per l'esercizio dell'attività, i mezzi con le caratteristiche previste dall'articolo 13.
4. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro novanta (90) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena decadenza dello stesso.
5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, con il consenso degli altri, può ottenere il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione stessa, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
6. Qualora non vi sia accordo tra gli eredi circa l'individuazione di uno solo di loro per l'intestazione del titolo, entro il termine di due anni dalla data della morte del titolare, i suoi eredi possono trasferire ad altri la titolarità dell'autorizzazione di esercizio purché i nuovi soggetti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
7. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, il titolo viene revocato e messo a bando.
8. Il titolare di autorizzazione che abbia trasferito ad altri la propria attività oppure che abbia cessato la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di autorizzazione o procedere all'acquisto di una nuova azienda di autoveicoli da rimessa prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del trasferimento del titolo o dalla cessazione dell'attività pregressa.

9. In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.

ARTICOLO 10 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento è disposta da un minimo di sette (7) giorni fino ad un massimo di trenta (30) giorni nei seguenti casi:

- a) una violazione al codice della strada tale da far presumere sia stata compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) utilizzo di sostituti o dipendenti con requisiti non conformi a quanto stabilito dall'articolo 7;
- c) a seguito di sanzione pecuniaria, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, per le violazioni a norme del presente Regolamento;
- d) inosservanza dell'obbligo di sosta dell'autovettura nella rimessa. La reiterazione di questa infrazione (dalla quarta) comporta la segnalazione alla Camera di Commercio per la cancellazione dal ruolo.

2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., al titolare dell'autorizzazione che può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, eventuali memorie difensive. Trascorso tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione oppure viene annullata la procedura. La sospensione è trasmessa all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, o ai suoi aventi causa, per sospensione dell'autorizzazione.

ARTICOLO 11 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente è revocata nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad una stessa persona, secondo quanto disposto dall'articolo 2;
- b) perdita anche di uno solo dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli articoli 3 e 7;
- c) mancato inizio del servizio previsto dall'articolo 8;
- d) violazione delle norme di cui all'articolo 13, caratteristiche dei veicoli;
- e) per la violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione previste dall'articolo 9;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) quando sono stati emessi tre provvedimenti di sospensione, di cui all'articolo 10, nell'arco di due anni;
- h) per gravi e ripetute violazioni delle Legge e del presente regolamento.

2. Il provvedimento di revoca è comunicato ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. all'interessato che può presentare scritti difensivi che devono pervenire al Comune entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso del procedimento. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alla Regione.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, o ai suoi aventi causa, per revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 12 DECADENZA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente decade quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione non dimostra il possesso del veicolo come previsto dall'articolo 3;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione comunicata dal titolare della stessa o dagli eredi;

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è trasmesso all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alla Regione.

2. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune entro sessanta (60) giorni dalla data di cessazione dell'attività.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, o ai suoi aventi causa, per decadenza e rinuncia dell'autorizzazione.

ARTICOLO 13 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono disciplinati dal presente regolamento, come previsto dal D.M. 572/1992 e s.m.i., devono avere le caratteristiche di seguito elencate.

2. I veicoli adibiti al servizio TAXI devono:

- a) essere di colore bianco;
- b) avere sul tetto un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI";
- c) nella parte posteriore destra del veicolo è applicata una targa inamovibile di cm. 10 di base x cm. 8 di altezza di colore bianco con le seguenti scritte di colore nero: nella parte superiore con caratteri di cm. 1 la scritta "servizio pubblico", nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sulla parte sinistra e del Comune sul lato destro, entrambi di cm. 4; infine nella parte inferiore il numero della licenza a caratteri di cm. 2. Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una scritta autoadesiva di almeno cm.30 di base x cm. 20 di altezza recante nella parte superiore la scritta "TAXI", affiancata dal numero della licenza e in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Liguria e sul lato destro lo stemma del Comune, entrambi almeno cm. 10 di base.
- d) avere un tassametro omologato dal quale attraverso la sola lettura è deducibile il corrispettivo del servizio da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, possibilmente anche in lingue straniere, posti sul cruscotto dell'autovettura.

I guasti al tassametro e al contachilometri dovranno essere immediatamente comunicati al locale Comando di Polizia Municipale.

3. i veicoli adibiti per il servizio di noleggio con conducente di autovetture devono:

- a) avere all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, al centro e in alto, un contrassegno con la scritta "noleggio - Comune di Borghetto Santo Spirito", su sfondo retinato al 20%, con ai lati gli stemmi della Regione Liguria a sinistra e a destra quello del Comune;
- b) le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale Ligure con la deliberazione n. 2064 dell'8 Maggio 1992.
- d) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

ARTICOLO 14 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Per la sostituzione alla guida dei veicoli adibiti ai servizi di cui all'articolo 1 e per la collaborazione di familiari in tali attività si applica quanto previsto nell'articolo 19 della L.R. 25/07 e s.m.i..

2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere la motivazione della sostituzione, la durata della

sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Al sostituto alla guida è rilasciata autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio previa verifica della regolarità della documentazione presentata e richiedendo eventuali integrazioni.

ARTICOLO 15 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato, con nulla-osta dell'ufficio competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente articolo 13.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del suddetto nulla-osta ai fini dell'immatricolazione, da parte della Motorizzazione Civile, del nuovo veicolo ad uso di noleggio con conducente o di taxi.

3. Successivamente all'avvenuta immatricolazione suddetta e alla consegna della carta di circolazione del nuovo veicolo si provvede al rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente, riportante la variazione intervenuta.

ARTICOLO 16 OBBLIGHI, DIVIETI, DIRITTI DEI CONDUCENTI e COMPORAMENTO UTENTI

1. I titolari di autorizzazione e i loro sostituti hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie con particolare riferimento al contachilometri ed al tassametro;
- b) prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;
- c) caricare e assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- d) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;
- e) essere responsabili di eventuali danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, e connessi all'esercizio dell'attività in quanto è esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
- f) esporre all'interno del veicolo il tariffario in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- g) esporre all'interno del veicolo il tariffario in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- h) comunicare tempestivamente al Comune eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione.
- i) solo per il servizio di taxi: azionare all'inizio della corsa il tassametro e di interromperlo quando si è concluso il trasporto, seguire il percorso più breve ed economico e informare l'utente dell'eventualità di necessarie deviazioni;
- j) solo per il servizio di noleggio con conducente: acquisire le prenotazioni ed iniziare il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa, concordare preventivamente il corrispettivo del trasporto con l'utente, seguire il percorso più breve ed economico per recarsi nel luogo richiesto, informare dell'eventualità di necessarie deviazioni, riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

2. Ai titolari di autorizzazione e loro sostituti, è fatto divieto di:

- a) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito;
- b) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- c) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e) rifiutare il trasporto ai portatori di handicap ed ai supporti destinati ad assicurarne o favorirne la

- mobilità, da effettuarsi gratuitamente, prestando altresì tutta l'assistenza necessaria;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento e dal Codice della Strada;
- g) per il servizio taxi: provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta, iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- h) per il servizio di noleggio con conducente: è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto;

3. I titolari di autorizzazione e loro sostituti, durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili.
- e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada.

4. A tutte le persone che usufruiscono dei mezzi disciplinati dal presente regolamento è vietato:

- fumare all'interno dei veicoli;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa col conducente, tutte le misure utili ad evitare pericolo per la guida o il danneggiamento e l'imbrattamento del veicolo;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme del vigente Codice della Strada;
- Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

ARTICOLO 17 TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio taxi con autovettura sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale e aggiornate su proposta degli interessati.

La tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con conducente è determinata dalla libera contrattazione tra le parti entro i limiti massimi e minimi determinati con delibera della Giunta Comunale sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 20 aprile 1993 e s.m.i. in particolare nell'articolo 11.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 18 VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada.

2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 19 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione.

2. Ove il fatto non costituisca reato e gli illeciti siano puniti da altre disposizioni di legge, per le violazioni alle norme del presente regolamento, ai sensi della L.R. 25/07 e s.m.i. e della Legge 689/81, si applicano le seguenti sanzioni:

- l'esercente del servizio taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area cui la licenza si

riferisce, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €1.000,00. L'importo è raddoppiato in caso cui gli utenti lesi siano cittadini disabili;

- l'omessa iscrizione al ruolo di cui all'art. 8 della L.R. 25/07 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
- tutte le altre violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione ed è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.

2. Il Comune provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento s'intendono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1999, nonché tutte le altre norme comunali con esso incompatibili.

4. Gli operatori in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad esercitare con la licenza/autorizzazione in loro possesso e devono adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua esecutività.